



Unione Europea

Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale
L'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE CAMPANIA

Assessorato Agricoltura

AGC Sviluppo Attività Settore Primario

SeSIRCA - Settore IPA



Programma
di Sviluppo Rurale
PSR CAMPANIA
2007/2013

Le novità del regime di condizionalità 2010

Le novità del regime di condizionalità 2010

Il regime di condizionalità rappresenta l'insieme delle regole che gli operatori agricoli devono rispettare per poter accedere:

- al regime del pagamento unico,
- ad alcune misure del Programma di sviluppo rurale della Campania 2007 – 2013
- ai pagamenti relativi ai programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti,
- ai programmi di sostegno per la vendemmia verde o ai pagamenti del premio di estirpazione
- alle azioni ambientali previste nei programmi operativi del settore ortofrutticolo (secondo quanto stabilito dalla Strategia Nazionale 2009 – 2013 approvata con DM 3517 del 25 settembre 2008) a norma dell'articolo 103 quater del regolamento (CE) 1234 e ss.mm.ii.

Il presente documento ha il solo scopo di fornire una sintesi di aggiornamento ai titolari delle aziende agricole, agli operatori ed ai tecnici del settore sulle principali novità introdotte al regime di condizionalità dalla regolamentazione comunitaria, nazionale e regionale per l'anno 2010, cui si rimanda in ogni caso per una informazione completa ed esaustiva sulla materia.

Per l'anno 2010 il regime è governato a livello regionale dalla Delibera di Giunta Regionale n. 440 del 25 marzo 2010, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 26 del 06 aprile 2010.

Detta deliberazione recepisce il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 30125 del 22 dicembre 2009.

Le principali novità introdotte al regime dal Reg. (CE) 73/09 scaturiscono dalle considerazioni effettuate in sede comunitaria in ambito di Health check, cioè di prevista verifica a metà percorso da parte della Commissione sulla applicazione e sulla efficacia della riforma della Politica Agricola Comune introdotta dal Regolamento (CE) 1782/03.

Tale verifica ha evidenziato da un lato la necessità di semplificare e snellire il pacchetto normativo costituente il regime di condizionalità, dall'altro di chiarire e riorganizzare il complesso di norme che lo regolano; contestualmente nuove esigenze di carattere ambientale hanno reso necessario una più precisa individuazione degli obiettivi a cui sono finalizzate le buone condizioni agronomiche ed ambientali.

Nelle tabelle che seguono sono riportate sinteticamente le principali novità introdotte dalla Delibera di Giunta Regionale n. 440 del 25 marzo 2010.

Nella tabella 1 sono riportati i soli Criteri di Gestione Obbligatoria la cui normativa, rispetto agli anni passati, ha subito una considerevole modifica dal regolamento comunitario n. 73 del 19 gennaio 2009. Gli atti non indicati in tabella sono rimasti pressoché invariati rispetto agli anni precedenti.

Per ciò che concerne le buone condizioni agronomiche ed ambientali (tabella 2) è da segnalare principalmente una nuova articolazione della normativa, con l'introduzione, nell'ambito delle singole norme, di specifici standard di applicazione. Si evidenzia l'introduzione di un nuovo obiettivo relativo alla protezione e gestione delle risorse idriche.

Tabella 1: comparazione tra i Criteri di Gestione Obbligatoria ai sensi del Reg. (CE) 1782/03 e del Reg. (CE) 73/09

Regime di condizionalità ai sensi del Reg. (CE) 1782/03	Regime di condizionalità ai sensi del Reg. (CE) 73/09	Commenti
<p>Atto A1: Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici articolo 3, art.4(paragrafi 1, 2, 4), artt. 5, 7, 8</p>	<p>Atto A1: Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4 e articolo 5 lettere a), b) e d)</p>	<p>Nell'ambito della direttiva, sono stati individuati solo gli articoli ed i paragrafi strettamente collegati all'attività agricola.</p>
<p>Atto A5 Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche artt. 6, 13, 15 e 22 (lettera b)</p>	<p>Atto A5 Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche artt. 6 e 13 (lettera a)</p>	<p>Nell'ambito della direttiva, sono stati individuati solo gli articoli ed i paragrafi strettamente collegati all'attività agricola.</p>
<p>Atto A6 Direttiva 92/102/CEE del Consiglio del 27 novembre 1992, (modificata dal reg. CE 21/2004 e dalla Direttiva 2008/71/CEE del Consiglio del 15 luglio 2008 relativa alla identificazione e registrazione dei suini) relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali articoli 3, 4 e 5</p>	<p>Atto A6 Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa alla identificazione e alla registrazione dei suini. articoli 3,4 e 5</p>	<p>L'atto è stato specificamente indirizzato agli allevamenti di suini</p>
<p>Atto A7 Regolamento CE 2629/97 (abrogato dal</p>	<p>Abrogato</p>	<p>L'abrogazione della normativa comporta una diversa numerazione</p>

<p>Reg. CE 911/2004) che stabilisce modalità di applicazione del Reg. CE 820/97 (abrogato dal Reg. CE 1760/2000) per quanto riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende e i passaporti previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini artt. 6 ed 8</p>		<p>degli atti successivi, per cui l'atto A8 è diventato ATTO A7 e l'atto A8 bis è diventato ATTO A8.</p>
<p>Atto B11 Regolamento (CE) 178/02 del Parlamento europeo e del consiglio che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1) , 18, 19 e 20</p>	<p>Atto B11 Regolamento (CE) 178/02 del Parlamento europeo e del consiglio che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1*), 18, 19 e 20 * attuato in particolare da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Articoli 2, 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 2377/90 • Regolamento (CE) n. 852/2004 • Regolamento (CE) n. 853/2004; • Regolamento (CE) n. 183/2005 • Regolamento (CE) n. 396/2005 	<p>Nell'ambito del pacchetto normativo costituente l'atto è stata esplicitata tutta la regolamentazione comunitaria inerente la materia della sicurezza alimentare.</p>

Tabella 2: Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali ai sensi del Reg. (CE) 73/09

<p>OBIETTIVO 1: EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee</p>	<p>NORMA 1: Misure per la protezione del suolo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Standard 1.1 Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche • Standard 1.2 Copertura minima del suolo • Standard 1.3 Mantenimento dei terrazzamenti
<p>OBIETTIVO 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche</p>	<p>NORMA 2: Misure per il mantenimento dei livelli di sostanza organica nel suolo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Standard 2.1 Gestione delle stoppie • Standard 2.2 Avvicendamento delle colture
<p>OBIETTIVO 3: STRUTTURA DEL SUOLO: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate</p>	<p>NORMA 3: Misure per la protezione della struttura del suolo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Standard 3.1 Uso adeguato delle macchine
<p>OBIETTIVO 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO: Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat</p>	<p>NORMA 4: Misure per il mantenimento dei terreni e degli habitat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Standard 4.1 Protezione del pascolo permanente • Standard 4.2 Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni • Standard 4.3 Mantenimento dei vigneti e degli oliveti inbuone condizioni vegetative • Standard 4.4 Mantenimento degli elementi

		<p>caratteristici del paesaggio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standard 4.5 Divieto di estirpazione degli olivi • Standard 4.6 Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati
<p>OBIETTIVO 5: PROTEZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE:</p> <p>Proteggere le acque dall'inquinamento e dal ruscellamento e gestire l'utilizzo delle risorse idriche</p>	<p>NORMA 5:</p> <p>Misure per la protezione e la gestione delle acque</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Standard 5.1 Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque per l'irrigazione è soggetto ad autorizzazione • Standard 5.2 Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua <i>(in applicazione dal 1 gennaio 2012)</i>

PSR 2007/2013 - misura 114

Accedi al servizio di consulenza aziendale!

Rivolgiti agli organismi accreditati dalla Regione Campania

http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2007_2013/114.html

?!
Vuoi migliorare
la tua impresa?



Lascia perdere la tua
impresa è a posto!



Puoi accedere
ai finanziamenti
solo se rispetti
l'ambiente,
la salute delle
piante e degli animali e
la sicurezza sul lavoro!

Pagare un tecnico
che ti assista costa?



La Misura 114 del PSR
Campania ti finanzia i costi
della consulenza fino
all'80%!



Cogli a volo
l'occasione!



Regione Campania: coltiva i tuoi sogni!

Numero Verde
800881017